



Le novità di [Eurojusitalia](http://www.eurojusitalia.eu/)

La banca dati per l'accesso diretto alla giurisprudenza "italiana" della Corte di giustizia e del Tribunale dell'Unione europea

<http://www.eurojusitalia.eu/>

Aggiornamento al 20 luglio 2026



Giochi d'azzardo online. In un contenzioso amministrativo che riguarda la sanzione imposta da AGCOM a Google (gestore della piattaforma YouTube), ove l'autorità garante ha ordinato la rimozione di centinaia di video in cui si pubblicizzavano giochi d'azzardo in violazione del divieto previsto dalla legge italiana (art. 9 del d.l. n. 87/2018), la Corte da un lato ha confermato che l'attività di *hosting* svolta da Google (cioè di mediatore neutrale che si limita a memorizzare i contenuti caricati dagli utenti) rientra nella direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico, anche se i video promuovono giochi d'azzardo. Dall'altro lato ha escluso l'esenzione di responsabilità del *provider* nel momento in cui quest'ultimo stipula accordi di *partnership* commerciale (con condivisione dei ricavi pubblicitari) ed effettua controlli sui contenuti e sui metadati dei canali, acquisendo così una conoscenza effettiva dei contenuti che ospita. Sentenza del 16.7.2026, **causa C-421/24, AGCOM**, su rinvio pregiudiziale del Consiglio di Stato

[Leggi il testo integrale della sentenza QUI](#)



Sanzioni disciplinari sportive e tutela giurisdizionale effettiva.

La Corte, pronunciandosi sul caso FIGC-CONI relativo alle sanzioni inflitte a taluni dirigenti sportivi sospettati di aver partecipato a un sistema di plusvalenze fittizie per il trasferimento di giocatori, ha

stabilito che la sanzione del divieto di esercizio della professione, esteso a livello mondiale, lede il diritto alla libera circolazione ma può giustificarsi per motivi di regolarità finanziaria e sportiva, purché proporzionato. Inoltre, la Corte ha sancito che tali sanzioni disciplinari devono essere sottoposte a un controllo giurisdizionale effettivo e conforme al diritto UE. Ciò richiede un giudice indipendente e precostituito per legge, dotato del potere di annullare i provvedimenti e di garantire piene tutele procedurali, senza tuttavia imporre un doppio grado di giudizio. Spetta al giudice nazionale verificare se l'attuale sistema italiano soddisfi tali condizioni.

Sentenza del 16.7.2026 nelle **cause riunite C-424/24 e C-425/24, FIGC e CONI**, su rinvio pregiudiziale del Tar Lazio.

[Leggi il testo integrale della sentenza QUI](#)



Frequenze televisive e neutralità dei servizi. La Corte ha stabilito che gli Stati membri possono legittimamente imporre limitazioni d'uso sulle radiofrequenze (es. esclusiva DVB-T per il digitale terrestre) basandosi sul Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze. Tali vincoli, purché giustificati da obiettivi di interesse generale e non discriminatori, prevalgono sulle istanze di riesame dei singoli operatori che mirano a modificare la destinazione d'uso dello spettro. Il principio di neutralità dei servizi previsto dalla direttiva 2002/21/CE istitutiva di un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (c.d. direttiva quadro) non impedisce, pertanto, che la pianificazione nazionale mantenga un carattere obbligatorio e vincolante.

Sentenza del 16.7.2026, causa **C-401/25, Elettronica Industriale II**, su rinvio pregiudiziale del Consiglio di Stato

[Leggi il testo integrale della sentenza QUI](#)



Autostrada del Brennero: le conclusioni dell'avvocato generale Campos Sánchez-Bordona. Nella procedura di inadempimento promossa dall'Italia contro l'Austria, l'avvocato generale ha ritenuto contrari al diritto dell'Unione i divieti di transito notturno, settoriale e invernale imposti dall'Austria per le autostrade del Brennero e della Valle dell'Inn. Tali

misure restrittive della circolazione delle merci non sono state giudicate coerenti o debitamente giustificate rispetto agli obiettivi ambientali e di sicurezza stradale perseguiti. L'avvocato generale ha ritenuto, invece, legittimo il sistema austriaco di dosaggio degli accessi all'autostrada A12 poiché si traduce in un mero limite di velocità, disposto solo in circostanze specifiche e determinate. Conclusioni dell'avvocato generale Campos Sánchez-Bordona nella **causa C-524/24**, *Italia/Austria*

[Leggi il testo integrale delle conclusioni dell'avvocato generale QUI](#)



Insegnanti di sostegno e riconoscimento di qualifiche

estere. In un contenzioso amministrativo originato dal ricorso di un docente contro il diniego del Ministero dell'Istruzione e del merito relativo al riconoscimento di una certificazione postuniversitaria rumena, non abilitante all'insegnamento di sostegno nello Stato d'origine, la Corte ha stabilito che le norme europee sulla libera circolazione (artt. 45 e 49 TFUE) e il regime generale di cui alla direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, non impongono allo Stato membro ospitante (nella specie l'Italia) l'obbligo di prendere in considerazione un titolo di formazione conseguito all'estero che sia privo di valore abilitante nello Stato di rilascio (nella specie la Romania).

Ordinanza dell'11.6.2026, **causa C-860/24**, *Brambandi*, su rinvio pregiudiziale del Tar Lazio

[Leggi il testo integrale dell'ordinanza QUI](#)

